



Ministero della Salute

Regione Valle D'Aosta: audit di settore relativo a “Benessere animale in allevamento, durante il trasporto e la macellazione” (11-14 giugno 2013)

L'obiettivo dell'audit è stato la valutazione del sistema di controllo attuato nella Regione Valle d'Aosta e nell' Azienda Sanitaria Locale di Aosta per il benessere animale in allevamento (d. lgs. 146/2001, d. lgs. 126/2011), la protezione degli animali durante il trasporto (Reg. CE n. 1/2005) e la macellazione (Reg. CE n.1099/09), secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia. L'audit ha previsto anche il coinvolgimento dell'ASL e dei sopralluoghi presso alcuni operatori del settore (un macello di bovini, un allevamento bovini da latte/vitelli e un allevamento ovi/caprino).

L'autorità competente regionale ha messo in atto le azioni miranti a organizzare la programmazione e la pianificazione dei controlli, nonché le attività di supervisione e verifiche sulle ASL. Si ritiene, tuttavia, che il sistema dei controlli posto in essere non assicuri ancora la piena efficacia e appropriatezza degli stessi, in quanto la formazione non ha raggiunto tutti gli operatori del controllo ufficiale e la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali non è ancora adeguata per rilevare la mancata evidenziazione delle criticità rilevate nella implementazione della normativa in tema di benessere animale. Infatti, presso gli operatori sono state riscontrate non conformità non evidenziate dai servizi preposti al controllo ufficiale ed in particolare:

- l' assenza dei termini della prescrizione fatta da veterinario ufficiale dell'allevamento dei bovini da latte entro cui il detentore degli animali avrebbe dovuto ottemperare alla risoluzione della non conformità rilevata secondo quanto previsto dall'art 54. prf. 3. b) del regolamento (CE) n. 882/2004;
- la mancanza di partecipazione ad uno specifico corso per detentori di animali come previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 146/2001;
- la mancata indicazione visibile della data e dell'ora di arrivo e del numero massimo degli animali allocabili per ogni recinto di stabulazione del macello, come previsto dall'allegato III punto 2.3 del Reg. CE 1099/2009, nonché la mancanza di spazio sufficiente secondo quanto stabilito dall'allegato III punto 2.1 del regolamento (CE) N. 1099/2009;
- l'utilizzo di apparecchi a scarica elettrica difformemente a quanto stabilito dall'allegato III punto 1.9 del Reg. (CE) N. 1099/2009;
- l'assenza nel manuale di autocontrollo di procedure per la valutazione dell'efficacia dello stordimento.